



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 15/09/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n. 2327/2012 del R.G.A.C.

TRA

Cominvest s.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*
rapp. e dif. dall'avv. G.Polignano

CONTRO

Inps
rapp. e dif. dall'avv. A.Patarnello e D.De Leonardis

FATTO E DIRITTO

La domanda è solo in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

La società in epigrafe indicata, premesso di aver ricevuto dall'Inps vari avvisi bonari e note di rettifica delle denunce delle retribuzioni effettuate con DM10, analiticamente indicati nel ricorso introduttivo del giudizio RG 2327/2012, ha chiesto dichiararsi non dovute le somme richieste dall'Inps a titolo di contributi e sanzioni; con successivo ricorso recante RG 10285/2012 ha impugnato l'avviso di addebito n. 314 2012 00030020 48 000 notificato il 24.07.12, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.212,74 a titolo di contributi



previdenziali relativi ai modelli DM10 per i periodi giugno-luglio 2010 e marzo-luglio 2011.

Costitutosi in giudizio in entrambi i procedimenti, l'Inps ha evidenziato di aver provveduto in sede amministrativa all'annullamento della maggior parte delle note di rettifica, insistendo per il pagamento di quelle relative alle mensilità di luglio 2010 e giugno-luglio-agosto 2011.

Disposta la riunione dei giudizi e concesso termine per il deposito di note conclusive, la causa è stata rinviata per la decisione.

Orbene, va preliminarmente chiarito che la materia del contendere si è ridotta ai soli contributi richiesti per i mesi di luglio 2010 e giugno-luglio-agosto 2011, avendo l'Inps annullato, a seguito di riesame amministrativo congiunto, tutte le altre posizioni debitorie, in relazione alle quali va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con riferimento ai contributi ancora oggetto di contestazione, essi concernono il recupero dei benefici contributivi previsti dalla l. 407/90 art. 8 co. 9, dei quali avrebbe erroneamente fruito la società ricorrente nei mesi di luglio 2010 e giugno-luglio-agosto 2011, posto che la stessa è risultata non in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Viene infatti in rilievo nella fattispecie la disciplina di cui all'art. 1 commi 1175 e 1176 l. 296/2006, la quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i datori di lavoro possono fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale soltanto se sono in possesso del documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC). In altre parole, la regolarità contributiva è presupposto indefettibile per godere delle agevolazioni contributive.

Dunque, se si riscontra che un datore di lavoro, nonostante non sia in regola con il pagamento dei contributi, fruisce indebitamente delle agevolazioni contributive, l'Inps è autorizzato ad emettere una nota di rettifica a titolo di recupero delle suddette agevolazioni. A questo punto, il datore di lavoro può provvedere a



regolarizzare le inadempienze contributive, ma deve farlo entro il termine di scadenza indicato dalla nota di rettifica, poiché decorso inutilmente tale termine l'istituto può procedere a recuperare le somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro a titolo di agevolazioni contributive. È pertanto irrilevante la sanatoria delle irregolarità contributive intervenuta oltre il termine di scadenza indicato nella nota di rettifica.

Orbene, nel caso di specie si ritiene che i contributi richiesti dall'Inps siano effettivamente dovuti, poiché la società ricorrente ha indebitamente fruito delle agevolazioni previste dalla l. 407/90 art. 8 co. 9, in quanto per il mese di luglio 2010 l'inadempienza riscontrata è stata saldata solo in data 11.02.11, dunque successivamente al termine indicato nella nota di rettifica (22.01.11), invece per i mesi di giugno-luglio-agosto 2011 l'addebito è scaturito proprio dall'inadempienza della nota di rettifica di luglio 2010 (cfr. documentazione allegata al fascicolo Inps).

Non si condivide sul punto la tesi interpretativa proposta dalla società ricorrente, secondo cui le agevolazioni di cui alla l. 407/90 non costituirebbero un "beneficio contributivo", dunque non sarebbero subordinate al possesso del DURC ex art. 1 co. 1175 l. 296/2006.

La disposizione contenuta nell'art. 8 co. 9 l. 407/90 recita testualmente che *"A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*



Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trenta-sei mesi”.

Sostiene la ricorrente che il regime contributivo di esenzione garantito ai datori di lavoro meridionali sarebbe un regime “ordinario”, tale quindi da non potersi annoverare fra i “benefici” contributivi.

In senso contrario si ritiene invece che l’unico regime “ordinario” sia quello di versamento integrale dei contributi, e che ogni agevolazione rispetto a tale misura (esenzione parziale, esenzione totale) costituisca per ciò solo un beneficio contributivo, soggetto al possesso del DURC ex art. 1 co. 1175 l. 296/2006.

Da ultimo, in relazione ai contributi richiesti per giugno-luglio-agosto 2011, non è rilevante che l’avviso di addebito emesso per la loro riscossione sia stato impugnato con il giudizio RG 10285/2012, poiché la scadenza posta dalle note di rettifica è febbraio 2012, sicché a tale termine occorre fare riferimento per valutare l’inadempienza della società; l’avviso di addebito è stato invece formato successivamente, a luglio 2012, sicché potrà ben discutersi della sua legittimità (come di seguito esposto), ma di certo ciò non incide sull’obbligo dell’azienda di versare i contributi; in altri termini, l’illegittimità della specifica procedura di riscossione avviata dall’Inps con l’emissione dell’avviso di addebito non fa venir meno l’obbligo contributivo della ricorrente precedentemente accertato con le note di rettifica.

Ne consegue che restano dovute dalla società all’Inps le somme richieste a titolo di recupero di contribuzione con le note di rettifica per i periodi luglio 2010 e giugno-luglio-agosto 2011.

Va invece accolta, per ragioni meramente “procedurali” o “formali”, l’opposizione proposta avverso l’avviso di addebito n. 314 2012 00030020 48 000, in quanto detto avviso è stato formato in violazione dell’art. 24 co. 3 d.lgs. 46/99.



La norma appena richiamata dispone che “*Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice*”.

Orbene, nel caso di specie le note di rettifica e gli avvisi bonari dai quali è scaturito l'avviso di addebito erano già stati impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria con il ricorso RG 2327/2012, notificato all'Inps nel maggio 2012, sicché illegittimamente il 9 luglio 2012 è stato emesso l'avviso di addebito in questione; esso deve pertanto essere annullato.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza reciproca consente di disporre la compensazione integrale fra le parti.

P.Q.M

definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti in data 06.03.12 e 03.09.12 dalla Cominvest s.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, nei confronti dell'Inps, così provvede:

- 1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere del giudizio RG 2327/2012 in relazione alle note di rettifica e avvisi bonari ivi impugnati, ad eccezione di quelli concernenti le mensilità di luglio 2010 e giugno-luglio-agosto 2011;
- 2) rigetta pertanto il ricorso RG 2327/2012 limitatamente alle suddette mensilità di luglio 2010 e giugno-luglio-agosto 2011;
- 3) accoglie l'opposizione proposta con il giudizio RG 10285/2012 e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 314 2012 00030020 48 000;
- 4) compensa le spese di lite fra le parti.

Bari, 15/09/2016

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Isabella Calia

